

**BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2018**

Scadenza 21 dicembre 2018

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa

Visti:

- la Legge regionale n.96/1996 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” come modificata dalla Legge regionale n.41/2015;
- il “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP di proprietà del Lode Livornese (art.3 comma 1 Legge regionale n.96/1996 come modificata dalla Legge regionale n.41/2015)” approvato dalla Conferenza del Lode Livornese in data 27/05/2016;
- la Deliberazione di G.C. n. 307 del 21/10/2015 con la quale è stato preso atto dell’approvazione del Regolamento da parte della Conferenza del Lode Livornese;
- la Deliberazione di G.C. n.363 del 20/12/2016 “Attuazione Regolamento di gestione dell’edilizia residenziale pubblica in materia di riserve di alloggi ai sensi della LR n.96/1996, smi”;
- il Decreto dirigenziale n.1994 del 25/07/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva ERP anno 2016 attualmente vigente;
- il Decreto dirigenziale di approvazione del presente Bando;

RENDE NOTO

che **dal 22 ottobre al 21 dicembre 2018** è possibile presentare la domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico indetto per l’aggiornamento della graduatoria inerente l’assegnazione ordinaria degli alloggi di ERP che si renderanno disponibili nel Comune di Rosignano Marittimo, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla LR n.96/1996.

Art.1 Requisiti per l’ammissione al bando di concorso (Allegato A della LR n.96/1996)

Requisiti:

- a) cittadinanza italiana, o di uno Stato aderente all’Unione Europea, o di altro Stato non

appartenente all'Unione Europea a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure di permesso di soggiorno almeno biennale esercitando una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

- b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Rosignano Marittimo purché residente in Toscana da almeno 5 anni oppure avente un'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni;
- c) essere in possesso di attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.500,00;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o estero. Possono comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali. Nelle suddette ipotesi il Comune procederà all'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base della documentata indisponibilità;
- e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'art.35, comma 2, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare (ad eccezione di quello di cui alla lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente) e debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Ai sensi dell'art.13 della LR n.96/1996, il Comune all'atto dell'assegnazione dell'alloggio procede all'accertamento della permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda, nonché all'eventuale modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti o per le

condizioni abitative. Qualora si proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero si accerti la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il Comune procederà alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria degli interessati, dandone loro comunicazione.

Art.2 Soggetti richiedenti

La domanda di partecipazione può essere presentata da un soggetto richiedente, relativamente all'intero nucleo familiare.

Possono partecipare al Bando di Concorso sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio ERP, sia soggetti già assegnatari di un alloggio ERP, sia soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli. In quest'ultimo caso la nuova domanda andrà a sostituire a tutti gli effetti la precedente e il punteggio ottenuto sostituirà il punteggio già acquisito nella precedente graduatoria.

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- b) i figli anagraficamente conviventi;
- c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Il presente comma 1 si applica anche ai soggetti legati da unione civili, ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio o legate da unione civile anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda

congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione. Al momento dell'assegnazione dell'alloggio la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio o legata da unione civile;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultra sessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Art.3 Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (Allegato B della LR n.96/1996)

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a.1 - reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**

Il reddito di riferimento è quello dell'anno 2017.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.

Si precisa che l'importo della pensione minima INPS per l'anno 2017 è di euro 6,524,57.

a.2 - nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a.4, a.4 bis o a.4 ter: **punti 2**

a.3 - nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio o legata da unione civile da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata, o convivente anagraficamente more uxorio, o legata da unione civile e in coabitazione

- con altro nucleo familiare: **punti 1**
- con uno o più figli minori a carico: **punti 2**

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a.4 - nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età

alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: **punti 2**
- in misura pari al 100%: **punti 3**

a.4 bis - nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**

a.4 ter - nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a.4, a.4 bis e a.4 ter, **non possono, comunque, essere attribuiti più di punti 6.**

a.5 - richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a.6 - nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2**

a.7 - nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a.4 o a.4 bis: **punti 4**
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al precedente punto a.4 ter: **punti 5**
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a.4, a.4 bis o a.4 ter: **punti 6**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, **non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.**

I punteggi di cui al precedente punto a.7 capoversi 4)-5)-6) non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a.4, a.4 bis e a.4 ter.

b) Condizioni abitative:

b.1 - situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b.1.1 - abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2**

L'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al punto b.1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

b.1.2 - abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**

b.1.3 - abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso, regolarmente occupati: **punti 3**

Il punteggio di cui al punto b.1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b.1.2, b.1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

b.1.4 - abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3**

b.1.5 - abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni 2: **punti 2**

c) Condizioni di storicità di presenza:

c.1 - residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno

un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**

c.2 - presenza continuativa del richiedente nella graduatoria ERP del Comune di Rosignano Marittimo per l'assegnazione di alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,5 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.**

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, verificherà d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art.4 Autocertificazione

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando, mediante la compilazione del MODULO di domanda IN TUTTE LE SUE PARTI, salvo che per le condizioni di invalidità, di portatore di handicap, di alloggio improprio e di presenza di barriere architettoniche di cui è necessaria la presentazione delle apposite certificazioni rilasciate dall'Azienda USL.

I cittadini extracomunitari non possono servirsi dell'autocertificazione per attestare la non possidenza di proprietà immobiliari all'estero e per questo devono presentare una certificazione originale dell'Autorità competente del loro Stato, tradotta e legalizzata, attestante il sopra citato requisito.

Sono esclusi dall'obbligo di presentare la sopra citata certificazione i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".

In fase d'istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, l'Ufficio Casa provvederà a richiedere integrazioni o rettifiche.

Art.5 Formazione e pubblicazione delle graduatorie

a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Casa, entro i centoventi giorni successivi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, conclude l'istruttoria delle pratiche verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando e procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. Nel caso di richiedenti che hanno lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria dovrà seguire i seguenti criteri di priorità stabiliti nel Regolamento ERP: 1) valore Attestazione ISEE più basso, 2) maggiore anzianità anagrafica, 3)

sorteggio.

b) Pubblicazione delle Graduatorie

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi.

Entro trenta giorni dalla data d'inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione all'Ufficio Casa.

Entro i successivi trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle opposizioni, il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla "Commissione Comunale tecnica per l'ERP e la mobilità", unitamente alle opposizioni presentate corredate delle relative domande.

Entro novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relative a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Le decisioni della Commissione sono trasmesse all'Ufficio Casa che effettua le necessarie modifiche e che provvede a formulare la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge 241/90, non saranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisoria e definitiva; i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio "on line" e disponibili sul sito internet del Comune. Le graduatorie saranno disponibili per la visione presso l'Ufficio Casa e il Polisportello.

Art.6 Assegnazione degli alloggi

L'assegnazione ordinaria degli alloggi è effettuata in base alla graduatoria definitiva.

Il Comune di Rosignano Marittimo, così come previsto dalla Deliberazione di G.C. n.363 del 20/12/2016 sopra citata, si riserva di poter destinare un'aliquota massima del 40% degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani a favore dei nuclei familiari indicati nei punti a.2, a.3, a.4, a.4 bis e a.4 ter della sopra citata legge regionale. Tali destinatari, oltre ad essere presenti nella graduatoria definitiva, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati.

Art.7 Modalità di presentazione delle domande

Il **MODULO di DOMANDA può essere compilato ed inoltrato direttamente ONLINE** tramite il sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, sezione "SERVIZI ONLINE", al quale si accede

mediante registrazione sul sito stesso oppure tramite l'uso della Tessera Sanitaria attiva. Lo stesso MODULO è disponibile **anche** nella sezione "BANDI E AVVISI VARI" del sito <http://www.comune.rosignano.livorno.it>, oppure presso il **Polisportello** e può essere compilato ed inoltrato con una delle seguenti modalità:

- tramite il portale **APACI** (Amministrazione Pubblica Aperta a Cittadini e Imprese), accessibile da sito stesso, previa registrazione;
- via Pec all'indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it allegando un documento di identità in corso di validità (possibile solo se si possiede un indirizzo PEC);
- tramite consegna cartacea al **Polisportello** - via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo – lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:15 e dalle ore 15:15 alle ore 17:45;
- tramite servizio postale RRR all'indirizzo: Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori 21 - 57016 Rosignano Marittimo allegando un documento di identità in corso di validità.

Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte e provvisto di marca da bollo da € 16,00 (DPR n.642/1972 e s.m.i), deve essere debitamente sottoscritto, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Art.8 Controlli

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad effettuare controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, delle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione (INPS, Anagrafe Tributaria SIATEL Puntofisco 2.0, Catasto SISTER, Camere di Commercio TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Ai fini dell'attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, l'Ufficio Casa può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti. In tal caso l'Amministrazione Comunale procederà con l'applicazione dell'art.33 della LR n.96/1996 che prevede l'esclusione dalla graduatoria, ovvero la ricollocazione in graduatoria, ovvero l'annullamento dell'assegnazione.

Art.9 Trattamento dei dati personali

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza, sicurezza e protezione ai sensi del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Regolamento UE 2016/679). Nel modulo di domanda è riportata l'informativa sul trattamento dei

dati personali ai sensi del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

Art.10 Informazioni

Per informazioni e SUPPORTO alla COMPILAZIONE delle DOMANDE è possibile rivolgersi al Polisportello e all'Ufficio Casa negli orari di apertura al pubblico.

Art.11 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente BANDO, si fa riferimento alla LR n.96/1996 e al Regolamento ERP. Il responsabile del procedimento è il dr. Casalini Luano responsabile dell'U.O. Servizi Sociali.

Rosignano Marittimo, 22 ottobre 2018

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa
(Dr.ssa Angela Maria Casucci)